

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-388 del 29/01/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA REI PROGETTI SRL. ATTIVITÀ: STOCCAGGIO E RIUTILIZZO FANGHI PROVENIENTI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE SVOLTA IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOC. SALICETO - STRADA DELLE CATELLANE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-410 del 28/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con atto n. 4/2014 del 17/06/2014, per l'attività di "*stoccaggio e riutilizzo fanghi provenienti dall'industria agroalimentare*" svolta dalla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344) nello stabilimento sito in Alseno (PC), Loc. Saliceto - Strada delle Catellane, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- l'AUA sopra citata è stata successivamente aggiornata con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 157 del 27/01/2015 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 2/2015 del 12/02/2015) e con Determinazioni Arpae n. 2228 del 7/07/2016 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 6/2016 del 12/06/2016), n. 246 del 19.01.2017 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 1/2017 del

30.01.2017), n. 3563 del 07.07.2017 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 3/2017 del 07.08.2017) e n. 3080 del 18.06.2018 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 3533/2018 del 26.06.2018);

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344), trasmessa dal SUAP del Comune di Alseno in data 6/10/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 143719 del 7/10/2020, successivamente perfezionata in data 26/10/2020 prot. n. 154282;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 149983 del 19/10/2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. n. 3780 del 12/1/2021;

Atteso che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice fanghi, risulta che la comunicazione di modifica non sostanziale riguarda l'aumento della quantità massima di fanghi riutilizzabili sui terreni dell'Azienda Agricola Saliceto (da 6.900 ton/anno a 8.500 ton/anno) e l'aggiornamento dell'elenco dei produttori di fanghi biologici;

Rilevato inoltre che, per mero errore materiale:

- nella prescrizione sub "b)" del punto 3. della parte dispositiva della citata D.D. n. 3080/2018, è stata indicata la ditta "Unipeg di Pegognaga (MN)" anziché la ditta "INALCA S.p.a. di Pegognaga (MN) e/o di Ospedaletto Lodigiano (LO)";
- all'ultimo periodo della prescrizione sub "i)" del punto 3. della parte dispositiva della medesima D.D. n. 3080/2018, è stato riportato il riferimento alla lettera "h)" anziché alla lettera "j)";

Ritenuto pertanto di dover disporre la rettifica delle prescrizioni riportate alle lettere "b)" e "i)", sostituendole con le seguenti:

- *"b) nel caso di adozione dell'operazione R12 nel centro di stoccaggio, il fango o la miscela di fanghi con identico codice CER potrà essere oggetto di miscelazione/condizionamento con un quantitativo di digestato (CER 190606), prodotto dalla Ditta INALCA S.p.a. di Pegognaga (MN) e/o di Ospedaletto Lodigiano (LO), non superiore al 49%";*
- *"i) il titolare dell'autorizzazione (utilizzatore) è tenuto, ai sensi del paragrafo XVIII comma 6. della Delibera G.R. n. 2773/2004, prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati, ad effettuare almeno un accertamento analitico nel rispetto delle disposizioni del paragrafo XVI e secondo il protocollo previsto dal paragrafo 4 della citata Delibera. La documentazione relativa a tale accertamento dovrà costituire parte integrante della notifica di utilizzazione di cui al successivo punto j)";*

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 592 del 31/03/2014 (successivamente aggiornata con D.D. della Provincia di Piacenza n. 157 del 27/01/2015 e con Determinazioni Arpae n. 2228 del 7/07/2016, n. 246 del 19.01.2017, n. 3563 del 07.07.2017 e n. 3080 del 18.06.2018), rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 4/2014 del 17/06/2014 (e successivi aggiornamenti), alla ditta REI PROGETTI SRL (C.F. 00428740344), per l'attività di "stoccaggio e riutilizzo fanghi provenienti dall'industria agroalimentare" svolta nello stabilimento sito in comune di Alseno (PC), Loc. Saliceto - Strada delle Catellane, sostituendo i punti 1. e 3. della parte dispositiva del provvedimento con i seguenti:

*"1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta dalla **Ditta REI Progetti S.r.l.** (COD. FISC 00428740344), avente sede legale in Parma (PR), via Fantelli n. 4/a ed impianto sito in Comune di Alseno, Loc. Saliceto, Strada delle Catellane di cui la Ditta stessa è titolare, per una quantità massima di **8.500 tonn./anno** di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque a servizio*

dei sotto indicati stabilimenti:

1. Solana S.p.a. di Maccastorna (LO) - cod. CER 020305;
2. Annoni S.p.a. di Busseto (PR) - cod. CER 020204;
3. Rodolfi Mansueto S.p.a. (PR) - cod. CER 020305;
4. Lapi Gelatine S.p.a. (FI) – cod. CER 020204.

I fanghi potranno essere oggetto di miscelazione (R12) fra di loro, purché aventi stesso codice CER, ed inoltre il singolo fango o la miscela di fanghi dello stesso CER potranno essere miscelati con il digestato – CER 190606 – prodotto negli impianti della Ditta INALCA S.p.a. di Pegognaga (MN) e/o di Ospedaletto Lodigiano (LO)”;

“3. di stabilire, fermo restando quanto previsto dal Piano di distribuzione fanghi presentato con l’istanza richiamata in premessa, le seguenti prescrizioni relativamente all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione:

- a) devono essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dal D.Lgs. 99/92, dalle Deliberazioni di G.R. n. 2773 del 30.12.2004 (come modificata dalla Deliberazione n. 285 del 14.02.2005), n. 1801 del 7.11.2005 e n. 297 del 13.3.2009. Si richiama in particolare il paragrafo XVI “laboratori pubblici e privati” che prevede per le analisi dei fanghi e dei terreni, l'utilizzo di laboratori “pubblici” o “privati accreditati”;
- b) nel caso di adozione dell’operazione R12 nel centro di stoccaggio, il fango o la miscela di fanghi con identico codice CER potrà essere oggetto di miscelazione/condizionamento con un quantitativo di digestato (CER 190606), prodotto dalla Ditta INALCA S.p.a. di Pegognaga (MN) e/o di Ospedaletto Lodigiano (LO), non superiore al 49%;
- c) il quantitativo massimo di fanghi impiegabili (in miscela o meno) in agricoltura non potrà superare le **8.500 t./anno** e il digestato - CER 190606 – utilizzabile nel trattamento di miscelazione dei fanghi, non potrà superare le **4.165 t./anno**;
- d) la quantità massima di fango utilizzabile per ogni tipologia di provenienza del fango, non potrà superare il limite previsto dalla seguente tabella:

IMPIANTO	CER	QUANTITATIVO MAX DI FANGO RIUTILIZZABILE IN AGRICOLTURA	RAPPORTO QUANTITATIVO MAX DI FANGO MISCELABILE CON DIGESTATO	
			51% fango tal quale	49% digestato
Solana S.p.a.	20305	5.000 t. tal quale	2.550 t	2.450 t.
Annoni S.p.a.	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.
Rodolfi Mansueto S.p.a.	020305	3.000 t. tal quale	1.530 t	1.470 t
Lapi Gelatine S.p.a.	020204	3.000 t. tal quale	1.530 t.	1.470 t

- e) il fango (o la miscela) deve sempre subire un efficace trattamento di stabilizzazione da cui risulti un abbattimento minimo delle sostanze sospese volatili effettivamente presenti compreso nei valori del 35-45%;
- f) i produttori dei fanghi sono tenuti, ai sensi del paragrafo XVIII, punto 5 della Del.G.R. 2773/04 s.m.i., all’esecuzione di accertamenti analitici sui fanghi così come prodotti, secondo la seguente frequenza:
 - Solana S.p.a., **trimestrale**, (impianto di depurazione dei reflui di “attività agro-industriale stagionale” superiore a 100.000 a.e.);
 - Annoni S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);
 - Rodolfi Mansueto S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);
 - Lapi Gelatine S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);
- g) i risultati di tali accertamenti dovranno essere trasmessi con la medesima frequenza al soggetto utilizzatore e ad Arpa. La mancata trasmissione degli accertamenti analitici da parte dei produttori, preclude per l'utilizzatore, la possibilità di spandimento del fango; quest'ultimo, pertanto, è tenuto a verificare che l'Arpa di Piacenza abbia ricevuto con regolarità, secondo le frequenze sopra indicate ed indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, le analisi del fango prodotto dalle Ditte titolari degli impianti di depurazione;
- h) sul digestato prodotto dalla ditta Inalca S.p.a., stabilimento di Pegognaga (MN) e stabilimento di

Ospedaletto Lodigiano (LO), nel caso di impiego in miscelazione con i fanghi autorizzati, dovranno essere svolti accertamenti analitici, similmente a quelli previsti per i fanghi stessi, con frequenza almeno semestrale. Copia dei relativi certificati dovrà essere trasmessa tempestivamente all'Arpae di Piacenza;

- i) il titolare dell'autorizzazione (utilizzatore) è tenuto, ai sensi del paragrafo XVIII comma 6. della Delibera G.R. n. 2773/2004, prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati, ad effettuare almeno un accertamento analitico nel rispetto delle disposizioni del paragrafo XVI e secondo il protocollo previsto dal paragrafo 4 della citata Delibera. La documentazione relativa a tale accertamento dovrà costituire parte integrante della notifica di utilizzazione di cui al successivo punto j);*
- j) la prescritta notifica d'inizio delle operazioni di utilizzazione, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992, dovrà pervenire, completa di tutta la documentazione prevista (analisi del fango, dei terreni interessati, colture previste, titoli di disponibilità, consenso allo spandimento, ecc...), entro i 10 giorni lavorativi antecedenti l'inizio delle operazioni di recupero alla Arpae di Piacenza (SAC e Servizio Territoriale) ed al Comune interessato dalle stesse operazioni. La notifica dovrà tra l'altro specificare la tipologia dei fanghi apportati per ogni superficie omogenea, che potrà essere utilizzata solo con un tipo di fango (o miscela) per annata agraria, per un quantitativo stimato in base alle risultanze degli accertamenti analitici effettuati prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati;*
- k) l'utilizzo dei fanghi è consentito:*
 - sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica non superiore al 5%;*
 - in terreni situati ad una distanza superiore a 100 m dal perimetro del centro abitato indicato dagli strumenti urbanistici locali, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;*
- l) prima della scadenza della presente autorizzazione, deve essere effettuato (a richiesta) il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi di cui al paragrafo XIV – punto 1/b - della Deliberazione n. 2773/2004;*
- m) il titolare dell'autorizzazione deve inviare alla SAC dell'Arpae di Piacenza, entro la fine di febbraio di ogni anno, la “scheda riassuntiva” riferita all'anno solare precedente, come definita dall'Appendice 1 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004;*
- n) devono essere rispettate le misure di tutela previste dagli artt. 30 – 33 – 34 – 35 – 36 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione G. R. n. 40 del 21/12/2005 (tutela delle Zone Vulnerabili da nitrati e tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici);*
- o) devono essere rispettate sia le norme contenute nel PTCP (artt. 14, 17 e 35) che le norme tecniche stabilite nel PRG del comune di Alseno (art. 16 punto 13);*
- p) la gestione del centro di stoccaggio, ubicato presso l'Az. Agr. Saliceto del comune di Alseno dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'autorizzazione rinnovata, da ultimo, con la determina della SAC dell'Arpae di Piacenza n. 1715 del 07.06.2016. In particolare, all'interno di ogni singolo setto dovrà essere stoccata una sola tipologia di fango. A tal fine dovrà essere comunicato agli enti competenti (Arpae e Comune), oltre alle date di inizio e chiusura del lotto funzionale (con l'indicazione del fango/digestato) nonché di avvio della caratterizzazione analitica e dell'avvenuto svuotamento dello stoccaggio, anche la procedura di bonifica dell'impianto in seguito alla modifica del fango stoccato;*
- q) l'interramento dei fanghi potrà avvenire con il ricorso all'utilizzo della tecnica della disonatura, rispetto a quello dell'aratura, qualora la stessa ne garantisca il corretto funzionamento;*
- r) nel caso di miscelazione dei fanghi con il digestato, non operano le deroghe e le semplificazioni previste esclusivamente per i fanghi di depurazione provenienti dall'industria agroalimentare e, pertanto, per l'utilizzo della miscela sopra citata, dovranno essere rispettate le disposizioni ed i limiti previsti dal D.Lgs. 99/92 e dalla D.G.R. n. 2773 e loro s.m.i. per tutte le altre tipologie di fanghi di depurazione;*
- s) il provvedimento finale di A.U.A. dovrà essere trasmesso, a cura del titolare della stessa autorizzazione, ai produttori dei fanghi di cui alla precedente lettera d) per consentire, ad opera di questi ultimi, di assolvere a quanto prescritto alla successiva f)”;*

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 592 del 31/03/2014 (successivamente aggiornata con D.D. della Provincia di Piacenza n. 157 del 27/01/2015 e con Determinazioni Arpae n. 2228 del 7/07/2016, n. 246 del 19.01.2017, n. 3563 del 07.07.2017 e n. 3080 del 18.06.2018) (poi ricompreso nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Alseno n. 4/2014 del 17/06/2014 e successivi aggiornamenti) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Alseno per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel

procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.